

INFORMAZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI GARANZIA

In vigore con l'entrata in funzione del Decreto Legislativo n. 24 del 2 Febbraio 2002

1. I climatizzatori Hisense sono garantiti da Hisense Italia Srl per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di acquisto del cliente finale. La garanzia copre tutte le riparazioni e/o sostituzioni dei componenti del climatizzatore che presentassero vizi e/o difetti di fabbricazione, previa verifica da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato (spese di manodopera a carico del cliente).

2. La garanzia Hisense Italia Srl (offre una durata superiore) ed è applicata in conformità alla direttiva 199/44/CE del parlamento Europeo ed attuata dal Decreto Legislativo n. 24 del 2 Febbraio 2002, esclusivamente al climatizzatore e ai dispositivi che lo compongono, non è contemplata quindi in alcun modo la parte relativa all'impianto.

3. Hisense Italia Srl, in qualità di costruttore, subordina la concessione della garanzia all'accertamento di vizi e/o difetti sui componenti relativi al climatizzatore, attraverso un Centro Assistenza Tecnica autorizzato da Hisense Italia Srl presente sul territorio.

4. La garanzia Hisense Italia Srl non ha in alcun modo validità retroattiva.

5. La data di decorrenza della garanzia sarà certificata dal documento fiscale di accompagnamento (fattura, ricevuta, scontrino fiscale, da esibire al Centro Assistenza Tecnica prima dell'eventuale riparazione). Qualora per qualsiasi motivo la data di inizio del periodo di garanzia non fosse documentabile da parte del cliente, Hisense Italia Srl si riserva il diritto di stabilire la decorrenza dalla data di fabbricazione del climatizzatore.

6. Hisense Italia Srl si riserva di contestare la validità della garanzia qualora da riscontri obiettivi risulti che il climatizzatore abbia funzionato da tempo prima della decorrenza della garanzia, o non possano essere mostrati reali documenti fiscali d'acquisto o l'origine di acquisto del climatizzatore.

7. Trascorsi e decaduti i termini di garanzia, sono a carico del cliente tutti i costi relativi ai ricambi e alla manodopera necessari per la riparazione del climatizzatore.

8. Qualora il ripristino non fosse possibile attraverso la riparazione e/o qualora la stessa risultasse eccessivamente onerosa rispetto al valore del prodotto, valutata ad insindacabile giudizio della casa produttrice, Hisense Italia si impegna a sostituire l'apparecchiatura al Cliente finale, lasciando immutati la scadenza e i termini di garanzia di cui al contratto originario e comprovato dal documento fiscale rilasciato dal rivenditore al momento dell'acquisto.

Nel caso di sostituzione dell'apparecchio, qualora non fosse disponibile per qualsivoglia motivo lo stesso modello dell'apparecchio sostituendo, Hisense Italia si riserva il diritto di cambiare l'apparecchio con altro di tipologia simile, ma di modello differente, avente tuttavia le medesime funzioni e lo stesso scopo.

9. Nel caso in cui il cliente finale non volesse aderire alla Garanzia Hisense Italia, come previsto dal Decreto Legislativo nr. 24 del 2 Febbraio 2002 l'obbligo di fornire la garanzia nei termini prescritti è a carico del VENDITORE, vale a dire la società o la persona presso la quale il cliente finale ha effettuato l'acquisto. Hisense Italia Srl in questo caso attiverà le procedure di garanzia solo su richiesta specifica del VENDITORE.

10. La garanzia fornita da Hisense Italia Srl non copre:

- a) Controlli periodici, manutenzioni e riparazioni dovuti alla normale usura (filtri aria sporchi, batterie del telecomando, ecc);
- b) Difetti o danni al prodotto derivanti da:

Installazione incompleta, errata o non conformità alle specifiche Hisense Italia Srl;

- Cattiva manutenzione del climatizzatore o dell'impianto ad esso allacciato;
- Danni da trasporto o movimentazione non contestati all'atto della consegna;
- Trascuratezza o uso improprio del climatizzatore;
- Alimentazione elettrica al di fuori dei valori di targa del climatizzatore;
- Urti o cadute di corpi estranei;
- Manipolazione o danni effettuati da personale non autorizzato;
- Danni da agenti atmosferici;
- Atti vandalici in genere;

11. E' esclusa e rinunciata da parte del cliente finale, nei confronti di Hisense Italia Srl ogni richiesta di risarcimento per responsabilità di eventuali danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, anche se le cause fossero da attribuire a difetti di costruzione del materiale. E' al pari escluso e rinunciato ogni risarcimento per danni a persone e/o cose attribuiti all'errato uso o al mancato utilizzo degli apparecchi.

12. Le clausole riportate nelle presenti Norme, possono essere modificate esclusivamente da Hisense Italia Srl; nessun altro è autorizzato a rilasciarne verbali o scritte.

13. Le modalità delle presenti condizioni di garanzia Hisense Italia Srl per quanto riguarda le estensioni convenzionali del Decreto Legislativo nr. 24 del 2 Febbraio 2002 sono valide esclusivamente per il territorio Italiano.

14. Hisense Italia Srl non riconosce alcuna estensione alle Condizioni di Garanzia Citate nella presente informativa. Ogni altra concessione straordinaria sarà esclusivamente a carico del venditore.

In relazione alle vigenti normative sulla sicurezza, i climatizzatori dovranno essere installati in luogo agevolmente raggiungibile. Eventuali spese per l'affitto o il noleggio di ponteggi, trabatelli o gru necessarie a garantire un accesso in sicurezza alle unità saranno interamente a carico del Cliente e dovranno essere messi da quest'ultimo a disposizione del Centro Assistenza Tecnica.